CHE APPROVA LA CONVENZIONE PER LA COSTRUZIONE DI FERROVIE NELLE PROVINCIE MERIDIONALI, NAPOLITANE E SICILIANE

Art. 12 (Convenzione)

Le cauzioni a garanzia dei singoli accolli che dovranno prestarsi dagli assuntori dei medesimi, saranno stabilite nella proporzione del 5 per % dell'ammontare degli accolli stessi.

Queste cauzioni non saranno restituite ai rispettivi accollatari, se non un anno dopo la finita collaudazione dei lavori da loro eseguiti.

Gli assuntori delle opere per ciascuna sezione dovranno, sulle norme degli studi di massima e dell'annesso capitolato, procedere immediatamente ad allestire gli studi particolareggiati, che saranno progressivamente rassegnati all'approvazione del Governo, nella misura di 20 chilometri almeno, ad ogni intervallo di due mesi.

Le risoluzioni ministeriali relative agli studi particolareggiati, saranno fatte conoscere non piu' tardi di giorni 40 dalla presentazione dei medesimi.

Versione in vigore dal 31 agosto 1861, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva la convenzione per la costruzione di ferrovie nelle Provincie meridionali, Napolitane e Siciliane
Estremi	Legge 28 luglio 1861, n. 155
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 1861

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-la-convenzione-per-la-costruzione-di-ferrovie-nelle/convenzione-art-12/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it